



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)
PROVINCIA DI GENOVA

R.G.O. 222

Oggetto: Evento Notte Bianca – 6-7 settembre 2013 – Orari esercizi – Interdizione temporanea alla distribuzione ed al consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine o tetrapak a scopo di prevenzione finalizzata all'incolumità delle persone.

IL SINDACO

Considerato che nella notte del 6 settembre 2013 si prevede uno straordinario afflusso di persone, prevalentemente di giovane età, sul territorio cittadino, in particolare nel centro storico e nelle zone a mare, in occasione dell'evento "Notte Bianca";

- che tale evento si svolge su gran parte del territorio comunale coinvolgendo altresì operatori privati ed in particolare esercizi pubblici e commerciali;
- che al fine di governare il prevedibile afflusso di pubblico è necessario regolamentare gli orari di apertura, ampliando in particolare quello degli esercizi commerciali;

Considerato, inoltre

- che risulta opportuno adottare una serie di specifiche misure al fine di evitare abuso nella consumazione di bevande alcoliche con rischio di conseguenze di ordine pubblico, quali atti di vandalismo ed atti di intimidazione e violenza protratti per tutto il corso della notte;
- che la potenziale pericolosità dei contenitori in vetro, interi o frantumati, ovvero lattine lacerate, associata ad atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- che, alla luce di quanto sopra, l'evento richiede una particolare presenza di forze dell'Ordine adeguatamente coordinate per far fronte alla necessità di mantenimento e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- che si ritiene dunque necessario definire specifiche misure, volte in particolare a prevenire i succitati fenomeni;

Che da un più approfondito esame si ritiene utile, ai fini sopra richiamati, restringere ulteriormente la possibilità di mescolta delle bevande alcoliche;

Tenuto conto che il provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.L.gsn. 267/2000, con prot. n° 26725 in data 28 agosto 2013;

Atteso che la precedente ordinanza n. 219/2013 con la quale si è regolata la materia è risultata erronea nell'indicazione di alcuni riferimenti e ritenuto quindi provvedere in merito con l'emissione di un nuovo aggiornato provvedimento;

Visti gli artt. 688, 689, 690 e 691 del Codice Penale;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs 8.8.2000, n° 267;

Vista la legge 29/7/2010, n° 120 a titolo "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" ed in particolare l'art. 54;

ORDINA

In occasione della manifestazione denominata "Notte Bianca" avente svolgimento nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2013 sono disposte le seguenti misure:

- 1) I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 02.00, con unica esclusione delle consumazioni effettuate al tavolo che dovranno comunque cessare entro le ore 03.00 e non potranno essere riprese nelle tre ore successive.
- 2) Nei casi in cui l'attività di somministrazione venga effettuata su spazi o aree pubbliche o demaniali tale attività dovrà essere inderogabilmente interrotta alle ore 02.00;
- 3) i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20.00 alle ore 07.00;
- 4) gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti sino alle ore 07.00 del 7 settembre 2013, adottando le necessarie condizioni ai fini di garantire l'incolumità pubblica come previsto dall'art. 3, c. 2 dell'ordinanza del Dirigente Area Staff 1 R.O.G. n. 43 del 21.2.2008;

- 5) negli stabilimenti di cui al punto precedente si potranno somministrare bevande alcoliche sino alle ore 02.00. Dalle ore 02.00 e sino alle 07.00 è invece fatto divieto di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- 6) gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti sino alle ore 07,00 del giorno 7/9/2013;
- 7) su tutto il territorio comunale, dalle ore 20.00 del 6/9/2013 e sino alle ore 07.00 del giorno 7/9/2013, è proibita la vendita di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro, alluminio, lattine o tetrapak;
- 8) fermo restando quanto espressamente disposto dai punti precedenti, dalle ore 20.00 del 6/9/2013 e sino alle ore 7.00 del 7/9/2013 è consentito l'asporto di bevande dai pubblici esercizi esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.
- 9) durante lo svolgimento dell'evento è fatto divieto a chiunque di circolare negli ambiti della manifestazione fruendo dei contenitori di cui al precedente punto 7). Nel caso, anche a seguito di semplice invito degli agenti di Polizia, gli eventuali detentori saranno tenuti all'immediato smaltimento dei contenitori medesimi.
- 10) E' abrogata la precedente ordinanza n. 219/2013

L' inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo che non costituisca più grave reato, sarà punita con l'applicazione della sanzione amministrativa edittale da € 25,00 ad € 500,00.

Tale sanzione é conciliabile in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Comunale n. 339 in data 29/10/2009, nell' importo pari ad € 500,00.

Dette inosservanze integrano grave abuso della licenza di somministrazione e come tale potranno costituire motivo di revoca o sospensione della medesima ai sensi dell'art. 10 T.U. di P.S.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza :

alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;

Al Sig. Prefetto di Genova;

Al Questore della Provincia di Genova;

Al Commissariato di Rapallo;

Al Comando Compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure;

Alla Guardia Di Finanza;

Alla capitaneria di Porto;

Al Comando di Polizia Locale.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

Dalla Casa Comunale,

5/9/2013

IL SINDACO
(Roberto DE MARCHI)